

INDECAST s.r.l.
Via Gerra n.c.m. - 46043 - Castiglione delle Stiviere
Provincia di Mantova
P. I.V.A. 01304660200

Prot. n. 71 del 02/02/2017

**INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

(art. 36, comma 2, lettera b del decreto legislativo n. 50 del 2016)

**SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI, DELLE FARMACIE, DEGLI AMBULATORI E DEI
BAGNI PUBBLICI**

CIG: 6966951DD4

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE

RENDE NOTO

Che con determinazione a contrattare del Consiglio di Amministrazione in data 23/01/2017 è stato avviato il procedimento per l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento del servizio in oggetto, con le modalità e alle condizioni di cui al presente **Avviso pubblico esplorativo, composto da 22 (ventidue) pagine.**

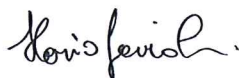
Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda, con le modalità e nei termini di cui al presente **Avviso pubblico esplorativo.**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'indagine di mercato e alla ricezione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata; pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente invitati e a presentare la propria offerta.

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile della stazione appaltante:

Dott. Ilario Gavioli



**INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

**SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI, DELLE FARMACIE, DEGLI AMBULATORI E DEI
BAGNI PUBBLICI**

CIG: 6966951DD4

Sommario:

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1.1.	Termine per la presentazione della manifestazione di interesse
1.2.	Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
1.3.	Recapito della Stazione appaltante
1.4.	Definizioni utilizzate
1.5.	Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse
1.6.	Operatori economici ammessi al procedimento
2.	CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto
2.2.	Qualificazione del servizio
2.3.	Durata dell'appalto
2.4.	individuazione del servizio
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.0.	Motivi di esclusione
3.1.	Requisiti di partecipazione
3.2.	Manifestazioni di interesse presentate in Forma aggregata
4.	CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
4.1.	Disciplina generale delle sedute
4.2.	Ammissione delle manifestazioni di interesse.....
4.3.	Selezione delle manifestazioni di interesse
5.	CAPO 5 – FUTURA AGGIUDICAZIONE.....
6.	CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
6.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa
6.2.	DGUE e Modulistica disponibile per la partecipazione.....
6.3.	Comunicazioni e scambio di informazioni
6.4.	Disposizioni finali
6.5.	Clausola di chiusura

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1.1. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:

- a) il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata è prescritto per il

giorno	Martedì	data	21/02/2017	ora	12:00
--------	---------	------	------------	-----	-------

- b) il termine è perentorio e non sono ammesse presentazioni tardive;
c) il recapito tempestivo della domanda è a rischio esclusivo del candidato e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

- a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 deve pervenire alla Stazione appaltante:
--- entro il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a);
--- all'indirizzo di cui al punto 1.3, lettera a);
--- con una delle modalità di cui al medesimo punto 1.3, lettere b) e c);
b) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.indecast.it>

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Indecast S.rl.		Ufficio	protocollo	
Indirizzo	Via Gerra		num.	n.c.m.	
CAP	46043	Località	Castiglione delle Stiviere		Provincia MN

- b) il plico deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
--- a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
--- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
--- nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
--- direttamente senza le formalità;
c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato; da lunedì a giovedì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00, il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.indecast.it>.

1.4. Definizioni utilizzate.

Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni:

- a) «Documento»: il presente Documento, ovvero l'**Avviso pubblico esplorativo** di cui all'articolo 216, comma 9, del codice, per l'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per i potenziali candidati; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;

- b) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperative o di imprese artigiane; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del presente Avviso esplorativo sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- f) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 6.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;

1.5. Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse:

- a) l'avvio dell'esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è previsto per il

giorno	Mercoledì	data	22/02/2017	ora	9:30
--------	-----------	------	------------	-----	------

- b) l'esame avverrà presso la sede di Indecast S.r.l., in Castiglione delle Stiviere (MN), in via Gerra, n.c.m., nella sala riunioni, al piano primo;
- c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà comunicata con le modalità di cui al punto 6.3.1, lettera a).

1.6. Operatori economici ammessi al procedimento

1.6.1. Qualificazione giuridica degli operatori economici ammessi al procedimento

Possono partecipare e presentare manifestazione di interesse i seguenti operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
 - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
 - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di

- Giustizia dell'Unione europea;
- g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera d), che, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'offerta.

1.6.2. Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro operatore economico che si presenti in concorrenza;
 - non può costituirsi ausiliario di due candidati che presentano domanda in concorrenza tra di loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici candidati coinvolti e se è coinvolto un candidato in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

1.6.3. Numero minimo dei candidati da invitare a presentare offerta

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice, il numero minimo delle manifestazioni di interesse per l'avvio della procedura negoziata è di **5 (cinque) operatori economici**. In presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante procede comunque all'invito di tutti i candidati ammessi, la stazione appaltante procede anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa.

1.6.4. Numero massimo dei candidati da invitare a presentare offerta

Saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ammessi, selezionati con le modalità di cui al punto 4.3, nel numero massimo così determinato:

- a) 5 (cinque) in presenza di manifestazioni di interesse fino a 20;
- b) 10 (dieci) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 21 a 50;
- a) 20 (venti) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero superiore a 50.

Tuttavia la Stazione appaltante, al fine di favorire la partecipazione, si riserva la facoltà di invitare alla presentazione dell'offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ammessi.

2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Valore stimato complessivo dell'appalto: 202.000,00 di cui:

1)	198.970,00	Importo del servizio, soggetto a ribasso
2)	3.030,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

2.2. Qualificazione dei servizi ai fini dell'esecuzione:

- a) ai fini dell'articolo 48, comma 2, del Codice, sono considerate prestazioni principali tutte quelle individuate al punto 2.1; non sono previste prestazioni secondarie.
- b) ai fini dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 gli importi degli oneri di sicurezza individuati al numero 2) della tabella di cui al punto 2.1, non sono soggetti ad alcun ribasso in sede di offerta.

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 30 (trenta)

2.4. Individuazione del servizio

2.4.1. Breve descrizione del servizio:

servizio di pulizie degli uffici, delle farmacie, degli ambulatori e dei bagni pubblici.

2.4.2. Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC4B)

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)

2.4.3. CPV: 90911000-6

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre nel plico)

La documentazione amministrativa da introdurre nel plico è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (candidato, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- l'accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione;
(condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, B, C, del DGUE)

b) inoltre, per ciascun operatore economico candidato o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

- l'eventuale possesso dei sistemi di qualità di cui al punto 3.1.4;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)

c) per ciascuna domanda presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.1:

- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

1. Le informazioni di cui alla lettera a) ed alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti

atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda stipulati nell'anno antecedente la data del presente Documento ecc.

4. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.*

3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
4. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;
6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto

il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*
2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimento ostativi al rilascio della documentazione antimafia.*

3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1 è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - in caso imprenditore individuale: il titolare;
 - in caso di società di persone: tutti i soci;
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - 1) i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - 2) il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - 3) il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - 4) altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci:** il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
 - i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. *Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) in carica, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*
2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente,*

deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3. *Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di cessione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto di cui al punto 3.0.1 è stata emessa nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente o affittante.*

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale,*

dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:

--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'operatore economico deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;

--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;

--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della

cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

--- è inferiore a 15;

--- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

--- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto 3.0.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.0.8. Protocollo di legalità e Patto di integrità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del patto di integrità/protocollo di legalità adottato o sottoscritto dalla stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del contratto.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

- 1) Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.
Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.
- 2) La partecipazione è riservata alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1), lettera b) della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

(articolo 83, comma 1, lettera b), e commi 4 e 5, del Codice)

Considerato l'elevato grado di incidenza del costo del lavoro e la carenza di altri parametri significativi finalizzati all'affidabilità degli offerenti, è richiesto il possesso del requisito del fatturato specifico, relativo a servizi analoghi a quello in appalto nella seguente misura:

fatturato medio annuo, conseguito nei tre esercizi antecedenti la data del presente Documento, non inferiore a euro 90.000,00 (ovvero fatturato negli stessi tre esercizi non inferiore a euro 270.000,00).

Note di chiarimento ai requisiti di cui al punto 3.1.2.

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

--- per fatturato specifico in servizi analoghi si intende il fatturato di cui alla voce A del Conto economico degli ultimi 3 bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali degli ultimi 3 esercizi per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio;

--- il fatturato specifico è dimostrabile con i documenti citati se dagli stessi emerge in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture di vendita);

--- per servizi analoghi si intendono quelli riconducibili al CPV principale previsto dal presente avviso;

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica

(articolo 83, comma 1, lettera c), comma 6, e articolo 84 del Codice)

a) aver svolto, nei tre anni precedenti rispetto alla data del presente avviso, almeno un servizio analogo di durata non inferiore all'anno e di importo unitario non inferiore a euro 50.000,00.

b) personale medio annuo utilizzato nei tre anni precedenti rispetto alla data del presente Documento, non inferiore a 3 (tre).

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

--- il requisito di cui alla lettera a) deve essere dimostrato con il contratto, il certificato di conformità o di accertamento della regolare esecuzione, o dalle fatture fiscali; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46;

--- il requisito di cui alla lettera b) deve essere dimostrato con il libro del lavoro; per unità di personale si intendono i titolari per le ditte individuali, i soci attivi per le società anche cooperative, i dipendenti a tempo pieno, i dipendenti a tempo parziale in proporzione a questo, i dipendenti a tempo determinato in relazione al periodo di impiego.

3.1.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

Il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), ed il possesso di ulteriori altre certificazioni o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Codice concorrono alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)

l'assenza dei requisiti di qualità non è causa di esclusione.

3.2. Manifestazioni di interesse presentate in Forma aggregata**3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:**

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

- a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8, nonché:
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3;
- b) indicazione della quota di servizio che ciascun operatore economico raggruppato intende assumere;
- c) i requisiti devono essere posseduti come segue:
 - i requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;
 - i requisiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3, complessivamente nella misura prevista per gli offerenti singoli, distribuita secondo quanto previsto dalla successiva lettera d);
- d) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, nei raggruppamenti i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:
 - dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
 - da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;
- e) i requisiti di qualità di cui al punto 3.1.4, sono richiesti alle condizioni previste allo stesso punto.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti tecnici di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 6.2.1.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

Non è prevista la facoltà, da parte degli operatori economici, di ricorrere all'avvalimento.

3.2.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)*(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)*

Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dell'appalto.

L'operatore economico deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare.

4. CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE**4.1. Disciplina delle sedute e avvio del procedimento****4.1.1. Disciplina generale delle sedute:**

- a) tutte le operazioni si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti, dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio può chiedere ai presenti di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici, per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli operatori economici con le modalità di cui al punto 6.3.1, lettera a);
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

4.1.2. Avvio del procedimento

Nel giorno e nell'ora di cui al punto 1.5, lettera a), presso il recapito di cui al punto 1.5 lettera b), oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli operatori economici con le modalità di cui al punto 6.3.1, lettera a), il soggetto che presiede il seggio provvede a verificare la correttezza formale della presentazione, e alla loro numerazione progressiva. Provvede altresì a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato manifestazione di interesse in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non partecipino in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano partecipato autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di manifestazione di interesse tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di manifestazione di interesse tra loro concorrenti, pena l'esclusione dell'operatore economico ausiliario e dell'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento.

4.2. Ammissione delle manifestazioni di interesse

4.2.1. Cause di esclusione

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste di cui al Capo 3, gli operatori economici la cui manifestazione di interesse:

- a) è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.2, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- b) non consente l'individuazione degli operatori economici;
- c) ricade in una delle condizioni di cui al punto 4.1.2; le predette condizioni costituiscono cause di esclusione anche quando accertate dopo la conclusione della fase di ammissione;
- d) in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- e) incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

4.2.2. Altre irregolarità in fase di ammissione

Sono considerate irregolari le manifestazioni di interesse nelle quali gli operatori economici:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 4.2.1, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente avviso o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- c) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- d) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 4.2.2, in quanto pertinenti.

4.3. Selezione delle manifestazioni di interesse

4.3.1. Sorteggio

La selezione del numero di operatori economici da invitare avviene mediante sorteggio pubblico. Ai fini dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice, per garantire l'imparzialità e la riservatezza dei soggetti invitati il sorteggio avviene abbinando un numero progressivo da 1 a "n" (dove "n" è il numero di candidati ammessi) alla numerazione identificativa già attribuita a ciascun candidato senza l'indicazione dei nominativi corrispondenti.

Tuttavia la Stazione appaltante, al fine di favorire la partecipazione, si riserva la facoltà di invitare alla presentazione dell'offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ammessi, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4.2.

4.3.2. Selezione posticipata delle manifestazioni di interesse tra quelle ammesse

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli operatori economici con le modalità di cui al punto 6.3.1, procede alla selezione del numero di candidati da invitare determinato al punto 1.6.2, tra quelli le cui candidature sono state ammesse, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1.

4.3.3. Selezione anticipata delle manifestazioni di interesse tra tutte quelle presentate:

In alternativa al precedente punto 4.3.2, per ragioni di economia generale del procedimento, qualora il numero delle candidature presentate, sia superiore a 2 (due) volte il numero massimo dei candidati da selezionare previsto al punto 1.6.4:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione di cui al punto 4.1.2, può procedere alla selezione del numero di operatori economici da invitare tra tutte le candidature presentate, prima dell'apertura della Busta di cui al Capo 3 e dell'esame della documentazione, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1;
- b) dopo il sorteggio le operazioni riprendono dal precedente punto 4.2, mediante l'apertura delle Buste e l'esame della documentazione;
- c) qualora uno o più d'uno dei candidati sorteggiati incorresse in una causa di esclusione, il soggetto che presiede il seggio di gara procede immediatamente alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio tra i candidati rimasti.

5. CAPO 5 – FUTURA AGGIUDICAZIONE

Come sarà meglio specificato e precisato nella lettera di invito che verrà inoltrata agli operatori economici selezionati ai sensi del precedente Capo 4, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera a), e comma 6, del Codice.

6. CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

6.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

6.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) in forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
 - ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- c) la sottoscrizione deve essere effettuata con firma autografa e olografa in originale; non sono ammesse firme scansionate o altrimenti riprodotte con mezzi elettronici;
- d) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di

- riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 6.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

6.1.2. Altre condizioni:

Fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo.

6.2. DGUE e Modulistica disponibile per la partecipazione

6.2.1. DGUE

E' un documento individuale riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come secutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Tale modello è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: nel primo quadro l'individuazione e la forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla f), inoltre, nel secondo quadro:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Omessa in quanto non pertinente;

Sezione D. Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie)

nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);
- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);
- impegno al rispetto dei provvedimenti di cui al punto 3.0.8, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità: richiesta al punto 3.1.1;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria: richiesta al punto 3.1.2;

Sezione C. Capacità tecniche e professionali richiesta al punto 3.1.3;

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (di cui al punto 3.1.4).

Parte V. Omessa in quanto non pertinente

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

6.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici organizzati in forma societaria.

Sezione B. Il fatturato utilizzabile come requisito deve essere relativo a servizi analoghi a quello in appalto.

Sezione C. Lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo utile precedente:

- a) il servizio analogo deve essere limitato al periodo temporale indicato in relazione allo svolgimento dello stesso;
(in caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare solo i requisiti di cui alle Sezioni B e C che possiede in proprio; è rimesso alla Stazione appaltante il compito di definirne la sufficienza mediante la somma dei requisiti dichiarati da ciascuno).

Appendici integranti il DGUE:

(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).

6.3. Comunicazioni e scambio di informazioni**6.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:**

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di qualificazione di cui al punto 1.6, lettera f), o in fase di presentazione dell'offerta;
- b) la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo assolve l'obbligo di comunicazione anche nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese o ausiliari in caso di offerenti in Forma aggregata;
- c) le comunicazioni, in tutti i casi in cui deve essere garantita la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

6.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 6 (sei) giorni feriali antecedenti la data di scadenza al punto 1.1, lettera a); in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
 - i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico:
 - deve consultare le risposte ai quesiti precedenti e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio

- interpretativo o applicativo;
- prende atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- c) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

6.4. Disposizioni finali

6.4.1. Comunicazioni, acquisizione delle informazioni, documentazione disponibile:

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) la pubblicazione assolve l'obbligo di comunicazione anche nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese o ausiliari in caso di offerenti in Forma aggregata;
- c) le pubblicazioni, in tutti i casi in cui deve essere garantita la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

6.4.2. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 del provvedimento o della comunicazione ritenuta lesiva.

6.4.3. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento, nella persona del dott. Ilario Gavioli;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di

contenzioso;

- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

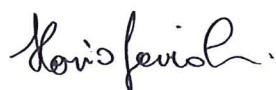
6.5. Clausola di chiusura

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto o interesse tutelabile degli operatori economici:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento esplorativo;
- b) di non procedere alla selezione o alla diramazione degli inviti.

Castiglione delle Stiviere, 06/02/2016

Il Responsabile della stazione appaltante:
Dott. Ilario Gavioli



Allegati: modelli per la partecipazione (articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- DGUE (documento unico di gara per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari);